

**Disposizioni urgenti in materia di attuazione dell'Agenda digitale italiana
e di start up innovative**

SEZIONE I

AGENDA DIGITALE

Art.1

Attuazione dell'agenda digitale italiana

1. L'Italia riconosce il ruolo fondamentale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini degli obiettivi che l'Europa si è prefissata di raggiungere entro il 2020, nell'ambito dell'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione n. COM/2010/0245.

2. In attuazione dell'art. 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35, il presente decreto promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.

Art.2

Legge annuale (biennale?) per l'incentivazione e lo sviluppo dei servizi digitali

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 contiene:

a) disposizioni per rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali e per promuovere in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;

b) una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di cui al comma 1, ai fini di cui all'art.1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui all'art.1;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono esercitare le proprie competenze negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla legge annuale di cui al comma 2;

e) norme modificative di disposizioni contenute in leggi previgenti che disciplinano l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 e con esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare.

3. (coordinamento Agenzia digitale) Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione di accompagnamento che evidenzia:

- a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi dell'Unione europea in materia di servizi della società dell'informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, di interoperabilità e standard, di sicurezza delle reti, di rete internet ultraveloce, di ricerca ed innovazione, nonché di alfabetizzazione tecnologica;
- b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;
- c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, con l'indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito.

SEZIONE II

IDENTITÀ DIGITALE

Art. 3

Documento digitale unificato (carta d'identità elettronica-tessera sanitaria)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “ *i Ministri dell'economia e delle finanze e*” sono sostituite dalle seguenti “*il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro*”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, le modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.”.

2. In attesa della piena diffusione del documento unificato di cui all'art. 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n.106, al fine di facilitare l'adozione e la diffusione della carta nazionale dei servizi (CNS), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale strumento di accesso ai servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni, è istituito, presso il Sistema tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il servizio nazionale per la validazione dei certificati di autenticazione e per la gestione integrata a livello nazionale della componente CNS della tessera sanitaria – carta nazionale dei servizi (TS-CNS), di cui all'articolo 50, comma 13, del medesimo decreto-legge.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono pubblicate sul sito istituzionale del Sistema tessera sanitaria le specifiche tecniche e le modalità operative per la fruizione del servizio di cui al comma 2.
4. Nell'ambito dei piani regionali del Sistema tessera sanitaria, gli enti emettitori della componente CNS delle TS-CNS adeguano i propri sistemi di gestione alle specifiche di cui al comma 3.

Art. 4

Documenti di riconoscimento rilasciati dalle pubbliche amministrazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le tessere personali di riconoscimento emesse dalle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, sono rilasciate esclusivamente al personale in attività di servizio.
2. A decorrere dalla medesima data, non sono più rilasciati gli analoghi documenti personali di riconoscimento di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967.
3. Le tessere di cui ai commi 1 e 2 in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non sono rinnovate in occasione della loro scadenza e non sono sostituite in caso di furto o smarrimento.
4. A decorrere dalla data del 1° giugno 2013, le tessere personali di riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere realizzate in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo lo schema-tipo di documento progettuale definito con il decreto 10 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2012, n. 183.
5. In alternativa alle tessere personali di riconoscimento di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, per motivi di servizio, possono rilasciare ai propri dipendenti tessere di riconoscimento eventualmente dotate di funzionalità di carta nazionale dei servizi, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5.

Anagrafe nazionale della popolazione residente

1. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, riducendone i costi connessi, è istituita l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
2. L'ANPR subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi della popolazione residente tenute dai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", all'Indice nazionale delle anagrafi (Ina), istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi di attuazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, i contenuti dell'ANPR, le modalità di conferimento nell'ANPR dei dati registrati nelle anagrafi della popolazione residente tenuti dai singoli comuni e nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti del cittadino, le modalità di accesso all'ANPR da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo marzo 2005, n. 82.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, possono essere previste integrazioni nell'ANPR di dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi per varie finalità istituite presso altre amministrazioni.

(in attesa di un passaggio del MISE con l'Interno)

Art. 6

Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

1. Al fine di rendere più tempestiva e costante la produzione dei risultati censuari, di migliorarne la qualità anche mediante l'utilizzo integrato di fonti di dati amministrativi e statistici, di ridurre l'onere statistico gravante sui cittadini, nonché di contenere i costi, a partire dall'anno 2016 il censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 è effettuato dall'Istat con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.

2. L'Istat svolge nel triennio 2013-2015 le attività preparatorie all'introduzione dei censimenti come indagine statistica a cadenza annuale, definendone le metodologie e le modalità di esecuzione.

3. Al fine di rafforzare l'integrazione a livello territoriale delle informazioni contenute nelle basi dati delle amministrazioni pubbliche e di queste con i dati statistici, e in particolare con i dati censuari, l'Istat realizza e aggiorna annualmente l'Archivio Nazionale delle Strade e dei Numeri Civici (ANSC) applicando metodi di georeferenziazione dei singoli numeri civici.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istat e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i tempi di realizzazione e i contenuti dell'ANSC, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANSC da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANSC con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo marzo 2005, n. 82.

5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'art. 50, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122. Per far fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 il termine di cui al comma 4 dell'art. 50, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122 è prorogato al 31 dicembre 2015.

Art. 7

Domicilio digitale del cittadino

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

“Art. 3-*bis*.

Domicilio digitale del cittadino.

1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ovvero ai sensi dell'art. 16-bis, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale proprio domicilio digitale.

2. Il domicilio digitale di cui al comma 1 è conservato nell'ambito dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR di cui all'art. 5, e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei cittadini.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di trasmissione telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico. La trasmissione in forma cartacea comporta la nullità della comunicazioni inviate e, se reiterata, costituisce violazione dei doveri d'ufficio da considerare ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei responsabili.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Art. 8

Posta elettronica certificata delle imprese individuali

1. L'obbligo di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 9

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata-PEC delle imprese e dei professionisti

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

“Art. 6-bis.

Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Art. 10

Comunicazioni di nascita e morte in via telematica

1. La comunicazione di nascita è inviata per via telematica al sistema informativo del progetto “Tessera sanitaria”, di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, direttamente dalla struttura competente alla quale si rivolge l'interessato, utilizzando il sistema di

trasmissione di cui al decreto del ministro della salute del 26 febbraio 2010, e dal predetto sistema inoltrata immediatamente, in modalità telematica, all'Istat e alle altre amministrazioni competenti. L'invio telematico sostituisce ogni altra comunicazione verso la pubblica amministrazione a carico dell'interessato prevista dalla normativa vigente. Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di richiedere alla struttura alla quale si è rivolto copia cartacea della comunicazione inviata in modalità telematica per gli usi consentiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il certificato, di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rilasciato dal medico necroscopo o altro delegato sanitario, è trasmesso dal medesimo per via telematica direttamente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del ministro della salute 26 febbraio 2010, e da questo inoltrato immediatamente, in modalità telematica, all'ISTAT e alle altre amministrazioni competenti. L'invio telematico sostituisce ogni altra comunicazione verso la pubblica amministrazione a carico dell'interessato prevista dalla normativa vigente. Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di richiedere copia cartacea della comunicazione inviata in modalità telematica per gli usi consentiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di dare attuazione ai commi 1 e 2, sono adottati, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e sentito l'Inps per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

SEZIONE III

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 11

Mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra privati e pubbliche amministrazioni.

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando la responsabilità contabile per il danno erariale causato all'amministrazione, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis) è inserito il seguente:

“1-ter. Il mancato avvio del procedimento (approfondimento 241) da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

Art. 12

Accordi e contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

1. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente comma:

“2-bis. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.”.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto in fine il seguente comma:

“13-bis. I contratti pubblici di cui al comma 13 sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante “Codice dell'amministrazione digitale (CAD).”.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62 bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della citata legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore Generale degli Archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli Archivi notarili (da verificare con Giustizia) .

Art.13

Digitalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi

1. Le amministrazioni pubbliche e le società indicate dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, provvedono allo svolgimento di procedure di acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alle soglie comunitarie esclusivamente in via telematica, nel rispetto delle previsioni di cui al medesimo art. 1 comma 7, del medesimo decreto legge.

Art.14 *Riuso dei programmi informatici*

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

“4-bis. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici, di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni possono, anche mediante la sottoscrizione di accordi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, concordare le condizioni tecnico economiche necessarie per la prestazione dei servizi di migrazione e attivazione dei programmi oggetto di riuso”.

Art. 15

Disposizioni riguardanti il recupero di efficienza e produttività, per una più efficace azione amministrativa di uffici del Ministero dell'interno

1. Nell'ottica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure e le attività facenti capo al Prefetto, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, la trasmissione di atti e le comunicazioni tra amministrazioni interessate al procedimento sono effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri interessati competenti per materia, promuove forme di collaborazione con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti anche di natura privata e concessionari di pubblici servizi, per ottimizzare il flusso di informazioni attraverso l'implementazione il potenziamento dei sistemi informativi e di comunicazione già in uso con le Prefetture, attuando altresì con procedure informatizzate semplificate la graduale sostituzione del flusso dei dati informatizzati a quello cartaceo, compresa la presentazione dei ricorsi e la produzione di atti da parte del cittadino in via telematica.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni, contratti di "sponsorizzazione" o di "partenariato pubblico privato" ed avvalersi di ogni altra forma di collaborazione prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti di una somma definita per l'anno di riferimento in misura pari al 5% dei proventi delle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto effettivamente versate nell'anno precedente. A tale scopo presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo per il recupero di funzionalità ed efficienza degli Uffici operanti presso le Prefetture-U.T.G. per l'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo". VERIFICARE

3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, anche con riguardo alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione in caso di contenzioso.

(verifica MISE con l'Interno)

Art. 16

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate dai medici delle forze armate e dei corpi armati dello stato nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dai seguenti:

"3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal

predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato.”;

“3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto al comma 3”.

4. Il comma 1 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell’articolo 47, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo.”.

Art. 17

Misure per l’innovazione del trasporto pubblico locale

1. Al fine di incentivare l’uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie per favorire l’attuazione di quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.

Art. 18

Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto

1. Ai fini del recepimento della Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, recante il “quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto”, e considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla Direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l’utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:

- a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
- b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
- c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
- d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

2. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 1, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:

- a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
- b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
- c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
- d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
- e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
- f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

3. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.

4. Le questioni relative alla responsabilità, riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformità a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE.

5. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata.

6. In attuazione dei commi da 1 e 5, volti alla massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, di concerto con i Ministri competenti per materia, all'adozione dei necessari decreti, da emanarsi in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorire lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.

SEZIONE IV

DATI DI TIPO APERTO

Art. 19

Dati di tipo aperto

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

- a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

- 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;
- 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
- 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.”.

Art. 20

Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente:

“Art. 52.

Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” i regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso e il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

3. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui al comma precedente trova applicazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le attività volte a garantire accesso telematico e riutilizzazione dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al Capo V del presente Codice.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione, che li approva entro il mese successivo, un'agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia che viene pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di

rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

8. Il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.”.

SEZIONE V

INCLUSIONE DIGITALE

Art. 21

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto-legge si applicano le seguenti definizioni:

- a) *inclusione digitale*: attività atte alla rimozione delle barriere e degli ostacoli già esistenti nonché all'astensione dall'introduzione di nuove barriere, ovvero delle altre condizioni di sfavore, che sul piano tecnologico possano generare, anche involontariamente, una condizione discriminatoria o contribuire a rendere più gravoso uno stato di emarginazione o minorazione preesistente di soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate;
- b) *inclusione intelligente*: la promozione di misure tecnologiche atte a rendere omogeneo, ubiquitario e non discriminatorio l'accesso ai servizi digitali propri delle comunità intelligenti.

Art.22

Accessibilità

1. L'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è sostituito dal seguente: *“La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici per l'erogazione delle proprie attività tramite servizi Web.*

2. All' art. 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole *“quantità di lavoro”* è aggiunto il seguente periodo *“, anche mediante la fornitura di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'art. 27 punto i della convenzione ONU,”.*

3. All'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: *“L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni.”.*

L'articolo 4, comma 5, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 è sostituito dal seguente: *“I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito di specifiche dotazioni di bilancio, anche da imputare sugli appositi capitoli di spesa per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo”.*

SEZIONE VI

AGENDA DIGITALE PER L'ISTRUZIONE

Art. 23

Fascicolo elettronico dello studente universitario e semplificazione di procedure in materia di università.

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma *supplement*, a partire dall'immatricolazione (o dall'avvio di una nuova carriera) fino al conseguimento del titolo.

2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.

3. Il fascicolo elettronico dello studente, di cui al comma 1, favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale.

4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente è costituito a partire dai dati dell'anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, e successive modificazioni.

5. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per verificare la veridicità dei titoli autocertificati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell' Indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU).”

7. Al fine di rafforzare gli interventi volti alla dematerializzazione di procedure nelle università, le economie derivanti dalle somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sono destinate al cofinanziamento di progetti presentati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute per introdurre soluzioni per l'innovazione digitale finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dei servizi per studenti e personale.

Art. 24

Libri scolastici

1. All'articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato elettronico o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto.”;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole “a stampa” sono sostituite dalla seguente: “cartacea” e sono aggiunte in fine le seguenti parole “, tenuto conto delle caratteristiche dei contenuti digitali integrativi della versione mista.”;

2) alla lettera *b)*, le parole “nelle versioni *on line* e mista” sono sostituite dalle seguenti: “nella versione elettronica, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione elettronica e i contenuti digitali integrativi”;

3) alla lettera *c)*, le parole da “il prezzo” fino a “primaria e” sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole “nonché, per quanto riguarda il testo in formato elettronico o cartaceo nella versione mista, la quota parte del tetto di spesa che le famiglie versano alle scuole all'atto delle iscrizioni, comprensiva della fornitura dei contenuti digitali integrativi e della fornitura, se richiesta, dei supporti tecnologici di fruizione per gli studenti.”;

c) dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente comma “3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 è abrogato l'articolo 5 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.”.

Art. 25

Centri scolastici digitali

1. Nelle situazioni di particolare isolamento, limitatamente alle piccole isole e ai comuni montani, ove è presente un ristretto numero di alunni del primo ciclo di istruzione che non consente l'istituzione di classi, secondo i parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono istituiti, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, centri collegati funzionalmente attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) fornite alle istituzioni scolastiche di riferimento nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Gli alunni sono collegati in rete alle classi assegnate, di cui fanno parte a tutti gli effetti, senza che ciò comporti incrementi di spesa ai fini della determinazione degli organici.

3. Le attività didattiche sono gestite in modalità *e-learning* sotto la vigilanza di un *tutor* nominato dall'istituzione scolastica di riferimento, in locali messi a disposizione dal Comune, cui spetta anche l'onere della relativa custodia.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

Art. 26

Anagrafe nazionale alunni

1. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli studenti, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, rappresenta una banca dati a livello nazionale realizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla quale accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali.

SEZIONE VII

SANITA' DIGITALE

Art. 27

Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario .

1. Il fascicolo sanitario elettronico (Fse) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

2. Il Fse è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
- c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

3. Il Fse è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel Fse di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel Fse, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135, entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'ISTAT acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del Fse, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al Fse da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del Fse a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente.

9. La cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, è integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici sono istituiti a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

13. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 28

Prescrizione medica digitale.

1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute 2 novembre 2011, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti il formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 90%, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'adempimento delle previsioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono avvalersi dei servizi del sistema di accoglienza centrale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, ovvero, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, prevedere la realizzazione di piattaforme tecnologiche condivise a livello sovra-regionale, ovvero riutilizzare piattaforme già realizzate per il medesimo fine da altre regioni, ovvero utilizzare i servizi da queste erogati.

3. A decorrere dal dodicesimo mese dall'entrata in vigore del presente decreto legge, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico, secondo le modalità di cui al comma 1, hanno validità su tutto il territorio nazionale.

4. A decorrere dal dodicesimo mese dall'entrata in vigore del presente decreto legge, i medici curanti procedono al rilascio delle prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee è sostituito, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalità pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto "Tessera sanitaria", di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

Art. 29

Cartella clinica digitale

1. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, la conservazione delle cartelle cliniche è effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.”. (sentire Ministero salute)

Art. 30

Armonizzazione dei sistemi contabili delle aziende sanitarie.

1. Al fine di dare piena attuazione al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”, le regioni adottano provvedimenti finalizzati ad accelerare il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, dei bilanci e della gestione del personale delle aziende sanitarie e ospedaliere.

2. Il processo di armonizzazione privilegia l’adozione di procedure organizzative standard e di sistemi informativi unificati fra più aziende, nonché la gestione in tempo reale delle informazioni relative ai sistemi di cui al comma 1, con progressivo abbattimento dei costi di conduzione dei sistemi informativi e dei processi organizzativi preesistenti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri, le modalità e i tempi di attuazione a cui le aziende sanitarie e ospedaliere dovranno attenersi per garantire l’accelerazione del processo in atto e il corretto flusso di informazioni in tempo reale verso le regioni.

DA VERIFICARE CON MINISTERO DELLA SALUTE

SEZIONE VIII

INFRASTRUTTURE DI RETE

Art.31

Diffusione delle tecnologie di rete a banda larga fissa e mobile

1. All’art. 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole “*inizia nuovamente*” sono sostituite con la parola “*riprende*”.

2. L’art 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

“4. Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché quanto previsto al comma 3-bis del medesimo articolo, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione e le modifiche di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, nonché semplificare le installazioni e le modifiche di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, le relative procedure sono soggette a comunicazione all’ente locale e all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all’attivazione dell’impianto.”

3. Dopo il comma 4 dell’art. 35, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. *Al fine di agevolare e facilitare la diffusione della banda ultralarga wireless, in qualsiasi tecnologia, per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico, in sinergia con lo sviluppo della banda ultralarga ad accesso fisso, attraverso l’uso di apparati radioelettrici di*

bassa potenza (potenza equivalente emessa dall'antenna inferiore o uguale a 7 watt) e ridotto ingombro (peso dell'apparato inferiore o uguale a 10 Kg) particolarmente adatti alla realizzazione di hot spot ad alta densità di traffico, gli adempimenti amministrativi sono semplificati ad una singola autocertificazione di attivazione dell'apparato nel rispetto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da inviare all'ente locale e agli organismi competenti. Per la realizzazione ed attivazione di tali apparati si applica l'art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge ...agosto 1988, n. 400, , sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono definite le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori TLC al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi ritenuti necessari per la mitigazione delle interferenze sugli impianti per la ricezione televisiva domestica sono effettuati a valere su un fondo costituito dagli operatori TLC assegnatari delle frequenze in banda 800MHz. I parametri per la costituzione di detto fondo sono definiti nel medesimo regolamento considerando anche l'importo di aggiudicazione dei singoli blocchi, il numero delle stazioni radio base operanti nella suddetta banda, la distanza tra la frequenza operativa e il margine superiore della banda televisiva ed i risultati delle attività di sperimentazione effettuate. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del regolamento, con proprio provvedimento, determina il contributo dovuto dagli operatori in fase di prima applicazione e provvede ogni trimestre alla periodica rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti e rendicontati.”.

Art. 32

Sistema informativo nazionale delle infrastrutture del sottosuolo

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Sistema informativo nazionale delle infrastrutture del sottosuolo, al fine di promuovere un'efficace pianificazione da parte di tutti i soggetti interessati dagli interventi di realizzazione delle reti di pubblico servizio che insistono nel sottosuolo e per favorire lo sviluppo delle nuove reti di telecomunicazioni e agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Comitato tecnico paritetico per l'elaborazione del modello e delle regole tecniche di funzionamento del nuovo Sistema informativo. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, da adottarsi entro tre mesi dall'istituzione del Comitato su proposta dello stesso, sono definite le regole tecniche e le modalità di accesso al Sistema informativo.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati, titolari o gestori di infrastrutture presenti nel sottosuolo sono tenuti a fornire, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma precedente ed entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, i dati da essi detenuti al sistema informativo nazionale delle infrastrutture del sottosuolo.

4. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 tutti gli operatori interessati ad effettuare interventi infrastrutturali nel sottosuolo sono tenuti a fornire, in via telematica, al nuovo Sistema informativo tutti i dati e le informazioni relative all'intervento richiesto secondo le modalità tecniche definite dal decreto di cui al comma 2.

5. Ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle norme vigenti, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 ovvero la mancata vigilanza sull'ottemperanza da parte di soggetti privati concessionari o autorizzati comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Il Sistema informativo nazionale delle infrastrutture del sottosuolo rientra tra le basi di dati di interesse nazionale di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 82/2005; la sua realizzazione ed il suo aggiornamento sono attuati secondo le regole tecniche sui dati territoriali sul sistema pubblico di connettività.

7. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione del nuovo Sistema informativo si provvede con una dotazione di due milioni di euro di cui un milione di euro a valere sul capitolo 7230 "spese per lo sviluppo di infrastrutture di reti di comunicazione" del Ministero dello sviluppo economico e di un milione di euro ripartito in 50.000 euro in parti eguali per ognuna delle amministrazioni regionali (N.B. da verificare la copertura sul cap. 7230).

Art. 33

Accesso degli operatori di comunicazione

1. Il comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), è sostituito dal seguente:

“ Il proprietario o il condominio, per quanto concerne, rispettivamente, l'immobile di proprietà o le parti comuni dell'edificio, non possono opporsi all'accesso dell'operatore di comunicazione al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete quali cavi, fili, riparti, linee o apparati . Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e in corso di costruzione”.

2. All'art. 94 del decreto legislativo n. 259 del 2003, (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

“La servitù e' imposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, che ne definisce le modalità di esercizio, stabilisce le indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.”.

Art. 34

Scavi di infrastrutture a banda larga e ultralarga

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale. Tale decreto definisce la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata (quali trincea tradizionale, minitrincea) proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.

Al comma 7 dell'art. 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, (Codice Comunicazioni Elettroniche) sono apportate le seguenti modificazioni :

a) dopo le parole “trascorso il termine di” la parola “novanta ” è sostituita dalla seguente “quarantacinque” ;

b) dopo le parole “il termine ridotto a” la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “quindici”;

c) infine dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a dieci giorni.”.

3. Al comma 3 dell'art. 66 del regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada - DPR 610-96 – Modifica del DPR 495-92- è aggiunto il seguente periodo: “per le tecniche a limitato impatto ambientale la profondità minima non deve essere inferiore ai 30 cm”. (Da verificare con il MIT)

4. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 259 del 2003 è aggiunto il seguente comma: “2-bis: *Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.*”.

5. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 2, secondo periodo, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, i comuni e le province non applicano, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica nonché con impianti di rete di banda larga mobile ove sono installati apparati con tecnologia UMTS e/o LTE la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993. Sono altresì esonerati dai predetti oneri i tratti di reti metalliche che sono conferiti o comunque interessati da progetti, da piani o da altre operazioni comunque denominate che ne prevedono la dismissione e la sostituzione con nuove infrastrutture in fibra ottica.

SEZIONE IX

MONETA E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Art. 35

Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, è sostituito dal seguente:

“Art. 5.

Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

1) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento bancario o postale, ovvero

dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; b) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

2) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati ai sensi dell' art. 1, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazione con legge n. 7 agosto 2012 n. 135 , per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, ovvero il soggetto delegato alla riscossione, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. I conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché delle entrate riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce le linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”

6. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione, è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.

Art. 36

Utilizzo della moneta elettronica

1. A decorrere dal 1 luglio 2013, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, per gli importi superiori a 50 euro sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

2. Con successivo regolamento del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze , d'intesa con la Banca d'Italia sarà disciplinata l'estensione degli obblighi del presente articolo anche ad importi inferiori a quelli indicati al comma 1 ed anche a strumenti di pagamento con tecnologie mobili.

Art. 37

Fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2014 le banche consentono l'accesso ai servizi di anticipo fatture esclusivamente se le medesime sono emesse in formato elettronico.

(Incoerenza con direttiva comunitaria n. 45 del 2010 ove si prevede che il ricorso a fattura elettronica è subordinato al consenso del destinatario).

SEZIONE X

INTERNAZIONALIZZAZIONE, COMMERCIO ELETTRONICO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 38

Agevolazioni fiscali per i contratti di rete

1. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di e-commerce.

Art. 39

Agevolazioni alle micro e piccole imprese

1. E' concesso per l'anno 2013 un contributo di mille euro alle micro e piccole imprese, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, al fine di favorire il primo accesso ad attività di commercio.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle micro e piccole imprese che:

- a) avviino, per la prima volta, l'attività di commercio elettronico inteso come transazioni via Internet di beni e servizi realizzate in proprio o attraverso la costituzione di consorzi o raggruppamenti di imprese;
- b) realizzino un fatturato risultante da commercio elettronico di un importo pari o superiore ad euro *x* mila su mercati esteri;
- c) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera b) sia avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nell'anno successivo previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. Le modalità per l'attuazione del comma 1 e 2, sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce, in particolare, i termini, le condizioni e le modalità di accesso al contributo nonché le modalità di realizzazione delle attività di commercio elettronico.

6. COPERTURA. Le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 ammontano complessivamente ad Euro _____ a valere sul capitolo _____.

Art. 40

Detassazione dei ricavi da attività di commercio elettronico internazionale delle medie imprese

1. A titolo di incentivo, a partire dall'anno fiscale 2013, i ricavi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di persone fisiche da parte di medie imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che avviano per la prima volta un meccanismo di vendita tramite commercio elettronico, usufruiscono per il primo anno dell'agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) le operazioni di cessione sono avvenute sui mercati internazionali tramite transazioni di commercio elettronico;

b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;

2. I ricavi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura del X% , limitatamente al primo anno di attività, ai fini fiscali e della determinazione del reddito imponibile di impresa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 41

Fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico emana un decreto ministeriale concernente il ritiro e lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui al D.lgs del 25 luglio 2005, n. 151, nel caso di vendita a distanza.

SEZIONE XI

ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

Art. 42

Desk Italia

1. Al fine di accrescere la capacità del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, nonché di agevolare gli investitori esteri che manifestino interesse per la realizzazione di iniziative di significativo impatto economico e sociale per il Paese, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Desk Italia.

2. Il Desk Italia svolge la propria attività secondo gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui alla legge n. 214/2011, nonché in raccordo con la *task force* di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2012.

3. Il Desk Italia svolge specifiche funzioni di:

a) raccordo fra le attività di promozione all'estero dell'Italia quale destinazione degli investimenti esteri svolte dall'Agenzia per l'internazionalizzazione – ICE, di cui alla legge n. 214/11, e le attività di accompagnamento ed insediamento di investitori esteri svolte dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia, di cui alla legge n. 296/06);

- b) interlocuzione con i soggetti pubblici centrali e locali, al fine di garantire la massima semplificazione delle procedure finalizzate all'insediamento ed al mantenimento degli investimenti esteri;
- c) elaborazione su base annuale di proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri;
- 4) Desk Italia opera presso il Ministero dello Sviluppo economico, avvalendosi, ove ne ricorrano le esigenze, di personale dell'Agenzia – ICE e dell'Agenzia Invitalia senza ulteriori oneri per lo Stato.
- 5) Presso gli assessorati regionali o gli ambiti organizzativi competenti è istituito, a seguito di specifiche convenzioni di durata quinquennale fra le Regioni ed il Ministero dello Sviluppo Economico, un "punto di Contatto" del Desk Italia per curare i seguiti sul territorio regionale delle singole iniziative di investimento accompagnate nell'insediamento dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di cui alla Legge 296/06 e per identificare opportunità locali di investimento da trasmettere alla rete estera dell'Agenzia per l'internazionalizzazione di cui alla legge n. 214/2011.
- (Verifica politica)

SEZIONE XII SOSTEGNO ALLA RICERCA E ALL' INNOVAZIONE

Art. 43

Grandi progetti di ricerca e innovazione

1. All'art. 20, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda Digitale Italiana, con l'obiettivo di incidere sulla produzione di beni pubblici rilevanti, quali la rete a banda ultralarga, fissa e mobile e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la salute, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la difesa, la sicurezza e le smart cities e communities, nonché mantenere ed incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca ed innovazione industriale. Tali progetti riguardano: a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e/o l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione in un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo; b) lo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda pubblica espressa da amministrazioni centrali e regionali. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda Digitale Italiana, sono indicati dalla Cabina di regia. Nell'ipotesi di cui alla lett. a) sulla base dei temi di ricerca, delle aree tecnologiche e dei requisiti di domanda pubblica precedentemente definiti, l'Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese singole od in partenariato tra loro, eventualmente in associazione con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte presentate sono sottoposte ad un processo negoziale articolato in due fasi: 1) valutazione tecnico/scientifica, affidata all'Agenzia, di ammissibilità al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e/o potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati; 2) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di contributi pubblici e privati, prestati agevolati

o altri strumenti di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni, può essere utilizzato un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio denominato Risk Sharing Facility per l'Innovazione Digitale, nel seguito denominato RSFID. Per l'implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L'accordo quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le modalità di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca e del Ministro per la coesione di concerto con il Ministero dell'economia e finanza. Nell'ipotesi di cui alla lett. b), sempre sulla base dei temi di ricerca delle aree tecnologiche e dei requisiti di domanda pubblica definiti dalla Cabina di regia, l'Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti pubblici innovativi, anche nella forma dell'appalto pubblico precommerciale o del partenariato pubblico privato; i singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia ai sensi dell'art 3, comma 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, quale centrale di committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica competente alla relativa gestione.

(VERIFICA COPERTURA)

Art. 44

Acquisti pubblici innovativi e appalti precommerciali delle amministrazioni locali

1. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni locali.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di cofinanziamento per gli appalti precommerciali delle amministrazioni locali. L'accesso a tale fondo è disciplinato con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione che l'Agenzia per l'Italia digitale pubblichi con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni locali, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;

b) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuto l'impegno delle amministrazioni locali ad applicare ai problemi segnalati le soluzioni sviluppate mediante appalti precommerciali da aggiudicare e gestire in rispondenza alle linee guida di cui al comma 1;

c) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di amministrazioni locali al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di prodotti, servizi e tecnologie innovativi;

- d) valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di ammissibilità, rilevanza sociale, accessibilità e scalabilità e relativa selezione, con formazione di apposita graduatoria sulla base di criteri predefiniti nella sollecitazione a manifestare interesse anche in relazione a quanto previsto dalle lett. f), g) e i), ai fini della concessione del cofinanziamento di cui alla successiva lett. h);
- e) avvio della procedura di aggiudicazione da parte delle amministrazioni locali, entro 90 giorni dalla selezione, degli appalti precommerciali finalizzati allo sviluppo della migliore soluzione ai problemi segnalati attraverso le manifestazioni di interesse selezionate;
- f) previsione espressa del diritto, a favore delle amministrazioni locali che hanno aggiudicato gli appalti precommerciali, di utilizzare gratuitamente, per un periodo non inferiore a tre anni dalla conclusione dei predetti appalti, i prodotti, servizi e tecnologie innovativi sviluppati dalle imprese aggiudicatarie;
- g) previsione di misure di compensazione finanziaria, a favore delle amministrazioni locali che hanno aggiudicato gli appalti precommerciali ed a carico delle imprese aggiudicatarie, rapportate al valore di mercato dei benefici ricevuti e dei rischi assunti dalle medesime imprese aggiudicatarie per lo sviluppo dei prodotti, servizi e tecnologie innovativi;
- h) previsione di un cofinanziamento a favore delle amministrazioni locali che hanno aggiudicato gli appalti precommerciali, ulteriore ed aggiuntivo alle misure di compensazione finanziaria di cui alla precedente lett. g), per la copertura dei costi, delle spese e degli oneri, anche del personale dedicato, dalle stesse amministrazioni effettivamente sostenuti e rendicontati per l'aggiudicazione e la gestione degli appalti precommerciali;
- i) previsione che i prodotti, servizi e tecnologie innovativi sviluppati mediante gli appalti precommerciali siano resi disponibili dalle imprese aggiudicatarie, a condizioni economiche di vantaggio e per un periodo non inferiore a tre anni dall'avvio della relativa commercializzazione, anche nei confronti di amministrazioni, locali e non, diverse da quelle già titolari del relativo diritto di utilizzo gratuito.

SEZIONE XIII COMUNITA' INTELLIGENTI

Art. 45 Architetture informative intelligenti.

1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predisponde gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti.
2. Per gli obiettivi di cui ai commi precedenti, l'Agenzia, sentito il comitato di cui al comma 3:
 - a) predisponde annualmente il piano nazionale delle comunità intelligenti (Pnci) e lo trasmette entro il mese di febbraio al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione, che lo approva entro il mese successivo;
 - b) entro il mese di gennaio di ogni anno predisponde il rapporto annuale sull'attuazione del piano nazionale, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 46, comma 4;
 - c) emana le linee guida recanti definizione di *standard* tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti, e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti;

d) istituisce e gestisce la Piattaforma nazionale delle comunità intelligenti di cui all'articolo 46 del presente decreto-legge.

3. È istituito il comitato tecnico delle comunità intelligenti, formato da nove componenti in possesso di particolare competenza e di comprovata esperienza nel settore delle comunità intelligenti, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'Unione delle province italiane e altri quattro nominati dal Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, di cui uno provenienti da atenei nazionali, uno dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istat e uno dall'Agenzia stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti. I suoi componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.

4. Il comitato di cui al comma 3 propone all'Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della Piattaforma nazionale di cui al comma 2, lettera *d)*, collabora alla supervisione dei documenti programmatici di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e partecipa alla definizione dello Statuto di cui al comma 6.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza unificata, è elaborato lo Statuto della cittadinanza intelligente. Lo Statuto è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione dei principi e le condizioni, compresi i parametri di accessibilità e inclusione, che informano le comunità intelligenti, il cui rispetto è vincolante per l'accesso a fondi pubblici per la realizzazione di progetti innovativi per le comunità intelligenti;

b) demandare all'Agenzia per l'Italia digitale l'acquisizione delle adesioni allo Statuto da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa;

c) prevedere un meccanismo, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 46, comma 4, per consentire la verifica della misura in cui le parti sottoscrittenti abbiano raggiunto gli obiettivi dello Statuto;

d) precisare le regole di revisione dello Statuto, specificando le modalità con cui si svolge il processo di consultazione pubblica con le parti interessate e come esso informi lo sviluppo dello Statuto stesso.

6. In via di prima applicazione, le linee guida di cui al comma 2, lettera *c)*, sono emanate entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno.

Art. 46

Piattaforma nazionale delle comunità intelligenti.

1. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Agenzia per l'Italia digitale istituisce, sentito il comitato di cui all'articolo 45, comma 2, la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, che includono:

- a) catalogo delle applicazioni;
- b) catalogo dei dati e dei servizi informativi;
- c) sistema di monitoraggio;
- d) catalogo degli strumenti ed esperienze di appalto innovativo.

2. L'Agenzia crea il catalogo nazionale del riuso dei sistemi e delle applicazioni di cui al comma 1, lettera a). A tal fine l'Agenzia:

- a) promuove indirizzi operativi e strumenti d'incentivazione alla pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della domanda;
- b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi standard per l'indicizzazione e condivisione delle applicazioni presenti nel catalogo;
- c) definisce standard tecnici aperti e regole di interoperabilità delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunità intelligenti;

3. Ai fini della creazione del catalogo dei dati e dei servizi informativi prodotti dalle comunità intelligenti di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia:

- a) cataloga i dati e i servizi informativi con l'obiettivo di costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e faciliti il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;
- b) coordina il processo di metadattazione attraverso l'elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo pubblico;
- c) definisce standard tecnici per l'esposizione dei dati, con particolare riferimento alle interfacce a dei servizi telematici;
- d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attività formative, l'utilizzo innovativo e la realizzazione di servizi e applicazioni basati sui dati delle comunità intelligenti.

4. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio delle comunità intelligenti, l'Agenzia:

- a) definisce un insieme di indicatori, con relativo processo di raccolta e gestione, tale da consentire il raffronto tra i dati relativi alle risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate per la realizzazione di un'iniziativa e quelli relativi ai risultati finali, al fine di valutare il grado di attuazione degli impegni previsti dallo Statuto e del Piano nazionale;
- b) provvede affinché nel sistema di monitoraggio siano inclusi i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni oggetto della misurazione, opportunamente riclassificati secondo uno schema comune che ne faciliti la lettura e l'utilizzo in riferimento al sistema di indicatori definito;
- c) rende accessibili, interrogabili e utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in accordo alle definizioni di "dato di tipo aperto" presente nel codice dell'amministrazione digitale di

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, i dati raccolti all'interno del sistema di monitoraggio.

5. In relazione ai commi precedenti, le pubbliche amministrazioni, pena la mancata qualificazione ai fini dell'accesso a fondi pubblici stanziati per i progetti di promozione delle comunità intelligenti:

- a) inseriscono sulla piattaforma del riuso le specifiche tecniche e le funzionalità delle applicazioni sviluppate; nel caso siano nella disponibilità del codice sorgente e l'applicazione sia rilasciata con una licenza aperta, esse condividono altresì tutti i riferimenti necessari al riutilizzo;
- b) pubblicano i dati e i servizi informativi all'interno della piattaforma dei dati e dei servizi informativi delle comunità intelligenti, nel rispetto della normativa sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
- c) partecipano al Sistema nazionale di monitoraggio.

6. In sede di prima applicazione i dati presenti nel catalogo di cui all'articolo 67 del Codice dell'amministrazione digitale confluiscono nel catalogo del riuso di cui al comma 2.

Art. 47

Inclusione per le comunità intelligenti

1. Nelle procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per l'erogazione a soggetti privati di finanziamenti e/o agevolazioni per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici nell'ambito dei progetti comunità intelligenti, i criteri di inclusione digitale stabiliti dal decreto di cui all'articolo 3 [dal regolamento di cui all'articolo 45] costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei criteri di inclusione digitale o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non conformi deve essere adeguatamente motivata.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 pubblicano nel proprio sito *web*, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", gli obiettivi di accessibilità e di inclusione digitale per l'anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

3. L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

SEZIONE XIV

FINANZA D'IMPATTO SOCIALE

Art. 48

Definizioni.

1. Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

azioni di innovazione sociale: progetti e iniziative d'impresa, anche di tipo non lucrativo, attuate con modalità innovative, sul prodotto e sul processo, e con particolare attenzione allo sviluppo di beni e servizi rispondenti alle esigenze delle comunità locali nei seguenti ambiti: istruzione e formazione; tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici; riuso e riciclo di materiali e rifiuti non pericolosi; dialogo interculturale e integrazione dei cittadini di paesi terzi; cittadinanza attiva, educazione finanziaria e digitale; inclusione di soggetti svantaggiati; ricerca scientifica; assistenza socio sanitaria; diritti umani e tutela delle minoranze;

obbligazioni di impatto sociale: strumenti finanziari per lo sviluppo di iniziative di interesse delle comunità locali la cui remunerazione è determinata anche tenendo conto dell'impatto sociale delle iniziative stesse;

finanziamento diffuso (*crowdfunding*): promozione della raccolta di risorse finanziarie per le *start up* innovative come definite all'articolo... o per lo sviluppo di azioni di innovazione sociale come definite alla lettera a) del presente articolo, attuate attraverso gestori di portali *on line*.

Art. 49

Obbligazioni di impatto sociale.

1. Si dà mandato all'Agenzia per l'Italia digitale a promuovere l'emissione di obbligazioni di impatto sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la realizzazione di azioni di innovazione sociale, come definite all'articolo 40.

3. L'Agenzia per l'Italia digitale è tenuta con suo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, a dare disposizioni relative all'individuazione dei soggetti emittenti, delle tipologie di iniziative finanziabili, delle modalità di determinazione del rendimento e degli indicatori di impatto, sulla base dei seguenti criteri:

sostenibilità economica;

trasferibilità e replicabilità;

ricadute occupazionali;

valutazione d'impatto ambientale;

sensibilizzazione della cittadinanza e accesso alla conoscenza;

innovatività;

metodologie di coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse (*stakeholder*);

inclusione finanziaria e sociale;

reti di partenariato e dimensione internazionale;

l) reinvestimento degli utili;

m) accessibilità e usabilità.

Art. 50

Finanziamento diffuso per le azioni di innovazione sociale

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, dopo la lettera g), a capo, è aggiunta la seguente frase: «La gestione di portali per la raccolta di capitali per le azioni di innovazione sociale non rientra fra le attività e servizi di investimento.»

All'articolo 1, dopo il comma 5-*octies* del suddetto decreto è aggiunto il seguente comma:

«5-*decies*. Per "portale per la raccolta di capitali per le azioni di innovazione sociale" si intende una piattaforma *online* che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio presso potenziali investitori per finanziare azioni di innovazione sociale, come definite dall'articolo 40 del decreto legge XXX»

Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo III-*ter* del suddetto decreto è aggiunto il seguente capo:

«Capo IV. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le azioni di innovazione sociale.

Articolo 50-*sexies*

(Gestione di portali per la raccolta di capitali per le azioni di innovazione sociale)

È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le azioni di innovazione sociale. I gestori di portali possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

L'attività di gestore dei portali:

è riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob;

non è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 32 ~~né agli obblighi anti-riciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231~~

non costituisce agenzia d'affari ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 205 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e non è pertanto soggetta agli obblighi ivi previsti per le agenzie d'affari.

L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;

possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;

possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.

I soggetti abilitati non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1.

La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per gli investitori qualificati.

La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la

Consob può chiedere ai gestori di portali la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

NORMA NOTAI

Fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 68 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della legge 16 febbraio 1913 n. 89, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62 bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, e del trasferimento degli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio e il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al precedente comma fornirà all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore Generale degli Archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al precedente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli Archivi notarili.